



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.24) del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3731

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere congiunto ISPRA e ARPA Puglia prot. 54231 del 31.10.2017

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.24) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal DM 0000072 del 16 aprile 2015, la cui ottemperanza è demandata ad ARPA Puglia, che recita:

"Il progetto della rete di monitoraggio in continuo delle emissioni degli inquinanti e del rumore indotte dal PRT che dovrà essere predisposto, in accordo con ARPA Puglia, dovrà contenere anche le azioni che saranno intraprese qualora venissero superati i valori limite previsti dalla normativa vigente. Il numero e la posizione delle centraline e il programma di misure dovranno essere concordati con ARPA stessa. I parametri rilevati dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare preventivamente con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze, nonché un sistema di allerta per condizioni meteorologiche o emissive critiche per la qualità dell'aria della zona. La realizzazione della rete e le attività di monitoraggio saranno a carico della società proponente";

VISTA la nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00848 del 18 novembre 2016 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha inoltrato all'ARPA Puglia, al fine delle valutazioni di competenza, la documentazione tecnica attinente alla sopra detta prescrizione A.24);

VISTA la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del decreto D.M. 0000223 dell'11 settembre 2014, tra le quali la prescrizione A.24), segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati, per tali verifiche, dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006 come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs 104/2017;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, ed in particolare:

- l'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici *“i quali informano tempestivamente”* l'Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che *“Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente”*.
- l'art. 23, comma 3 del citato D.Lgs. 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell'avvalimento degli “Enti Vigilanti” indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazioni del 3 agosto e 14 settembre 2017, ha segnalato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

VISTO il provvedimento 21492/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è disposto che l'ISPRA, anche avvalendosi del sistema agenziale, provveda all'istruttoria tecnica delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni n. A.24) e A.45) parte 2, del D.M. n. 223 dell'11 ottobre 2014 relativo al metanodotto *“Trans Adriatic Pipeline”* rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell' art. 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 54231 del 31.10.2017, acquisita al protocollo 25304/DVA del 02.11.2017, con la quale l'ISPRA ha trasmesso, a conclusione della propria istruttoria, una nota tecnica, predisposta congiuntamente con ARPA Puglia, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.24);

PRESO ATTO che in detta nota tecnica congiunta di ISPRA ed ARPA Puglia, si comunica di ritenere, riguardo alla:

componente atmosfera:

- che, in merito agli inquinanti, sebbene il monitoraggio sia stato incentrato su NO₂/NO_x e CO, sarebbe opportuno integrare il monitoraggio con SO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, O₃, per una più completa analisi della qualità dell'aria;
- in merito ai sistemi di pre-allerta e allerta dell'eventuale superamento dei parametri della qualità dell'aria (QA), sarebbe opportuno fissare una soglia inferiore di pre-allerta pari al 75% del valore limite stabilito dalla legge (inferiore quindi all'80% individuato), in modo tale da pre-attivare le verifiche conseguenti;

componente/fattore ambientale “Agenti Fisici-Rumore”:

- per quanto riguarda il progetto della rete di monitoraggio in continuo del rumore la documentazione presentata risulta congruente ed esaustiva rispetto a quanto richiesto dalla prescrizione A.24);

SI DETERMINA

l’ottemperanza alla prescrizione A.24) del DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” a condizione che il progetto di monitoraggio degli inquinanti atmosferici sia integrato con SO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, O₃ per una più completa analisi dello stato della qualità dell’aria e che sia stabilita una soglia di pre-allerta pari al 75% del valore limite stabilito dalla legge..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)